

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMONTI, ELIO VITO, BONDI, ANTONIO LEONE, ANGELINO ALFANO, GIANFRANCO CONTE, CRIMI, CICCHITTO, CASERO, JANNONE, LUPI, PALMIERI, FONTANA, ORSINI, BERTOLINI, LECCISI, SANTULLI, DI LUCA, GHEDINI, LAINATI, DE GHISLANZONI CARDOLI

Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati

Presentata il 27 gennaio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per sostenere lo sviluppo demografico, le responsabilità familiari, le pari opportunità nell'istruzione e nella formazione, viene istituita, nella forma di uno speciale « libretto di natalità », una speciale contribuzione a favore dei nuovi nati, a partire dal 1° gennaio 2006.

Il contributo spetta a condizione che il reddito complessivo familiare non sia superiore a 45.000 euro.

In specie, ad ogni nuovo nato da genitore italiano (o adottato da un genitore italiano) viene attribuita una somma pari a 2.500 euro, versata su di uno speciale libretto di risparmio, amministrato da Poste italiane spa. Sul libretto possono essere operati ulteriori versamenti. Sul libretto

maturano interessi a tasso allineato a quello netto dei BTP a cinque anni, ulteriormente incrementati sulla parte capitale fino a 20.000 euro.

La logica della dotazione finanziaria capitalizzata sul libretto è quella di aggiungere alle misure di sostegno già in essere e connesse al « presente » della famiglia (assegni, detrazioni per i figli, eccetera) uno strumento nuovo che si proietta sul « futuro » della famiglia.

L'istruzione e l'educazione dei figli sono un dovere-diritto dei genitori (articolo 30 della Costituzione). Non solo. Nella società in cui viviamo, l'accrescimento del livello di istruzione e di formazione è sempre più esigenza irrinunciabile del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ogni nato in Italia da genitore italiano con reddito familiare non superiore a 45.000 euro ha diritto ad un contributo pari a 2.500 euro. Il contributo viene corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso contributo spetta anche, alle medesime condizioni, ad ogni figlio adottato.

2. Il contributo è reso disponibile su di uno speciale libretto di risparmio amministrato da Poste italiane spa. Sullo stesso libretto possono essere versate ulteriori somme.

3. A decorrere dalla data di nascita o di adozione, e fino al compimento del periodo di istruzione scolastica, sul libretto di cui al comma 2 maturano interessi in misura pari al rendimento netto dei BTP a cinque anni. Fino all'importo capitale di 20.000 euro, gli interessi sono ulteriormente incrementati di una quota stabilita annualmente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Ai fini della copertura della presente legge, per gli esercizi successivi al 2005, la legge finanziaria determina l'importo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Nei limiti di un maggiore onere pari a 40 milioni di euro è autorizzato il potenziamento strumentale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, al fine di intensificare l'azione di contrasto all'evasione fiscale. Le maggiori entrate conseguentemente acquisite confluiscono in un apposito fondo destinato a finanziare, in via esclusiva, per gli esercizi finanziari successivi al 2006, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

